

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 5372/2016 pendente tra:

PRISCA JANES (c.f. JNSPSC72C68F132H), con gli avv.ti JANES IGOR e MENGONI STEFANO;

PARTE ATTRICE

PETRUCCI & PARTNERS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (C.F.), MASSIMO PETRUCCI (C.F. PTRMSM75D06F132E), MAURIZIO PETRUCCI (C.F. PTRMRZ41R14E625H) con gli avv.ti KARNER JOHANNES, BONIOLI MARCO FILIPPO, GUADAGNI LORENZO e GOSTNER,

Oggetto: impugnazione di assemblea di associazione

Conclusioni**Parte attrice:**

nel merito come in atto di citazione ed in prima memoria ex art.183 comma 6 cpc, con declaratoria dunque di inammissibilità e/o improponibilità nonché, comunque, con rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dai convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto; in via istruttoria come a verbale d'udienza dd.27.09.18, da ritenersi qui integralmente richiamato, anche quanto ad ogni altra diversa istanza e deduzione.

Memoria 183 n. 1:

- dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, nulla o, in subordine, annullare la deliberazione assembleare dd.11.07.2016 dell'associazione "Petrucci & Partners", con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2015, ed il bilancio medesimo, e con la



quale è stato stabilito che all'attrice è stata interamente versata la quota di utile ad essa spettante in relazione all'esercizio 2015 e che alla medesima non competeranno più ulteriori utili a far data dal 1 gennaio 2016;

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto dell'attrice di percepire, pro quota, nella misura del 25%, gli utili che verranno conseguiti dall'associazione "Petrucci & Partners", a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- dichiararsi inammissibili e/o improponibili nonché, comunque, rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte dai convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto;

- in ogni caso spese, compenso di lite, rimborso spese generali, IVA e CNAP rifiusi.

Parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso tra cui la declaratoria di tardività della prima memoria istruttoria avversaria, così giudicare:

in via pregiudiziale/preliminare:

- in ragione della clausola compromissoria di cui all'atto costitutivo dello Studio Petrucci & Partners, accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere delle domande spiegate nel presente giudizio dalla dott.ssa Prisca Janes nei confronti di Maurizio Petrucci, Massimo Petrucci e lo Studio Petrucci & Partners;

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la carenza di interesse ad agire della dott.ssa Prisca Janes in relazione alle azioni di impugnazione della decisione dei soci dello Studio Petrucci assunta in data 11 luglio 2016 con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle stesse;

nel merito:

- respingere e rigettare, per i motivi di cui in atti, tutte le domande spiegate nel presente giudizio dalla dott.ssa Prisca Janes nei confronti di Maurizio Petrucci, Massimo Petrucci e lo Studio Petrucci & Partners, in quanto inammissibili, tardive, prescritte e in ogni caso infondate e/o non provate in fatto e in diritto;



in via riconvenzionale:

- accertare che le domande spiegate nel presente giudizio dalla dott.ssa Prisca Janes nei confronti di Maurizio Petrucci, Massimo Petrucci e lo Studio Petrucci & Partners sono state proposte con dolo e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare la dott.ssa Prisca Janes ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti e subendi da Maurizio Petrucci, Massimo Petrucci e dallo Studio Petrucci & Partners nella somma che verrà quantificata in corso di causa dal Giudice, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

in via istruttoria: omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Con atto di citazione notificato il 17/11/16, la dott.ssa Janes conveniva avanti a questo Tribunale l'associazione professionale Petrucci e Partners nonché i soci Maurizio Petrucci e Massimo Petrucci, impugnando la delibera assembleare d.d. 11/07/2016 in relazione a) all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, b) alla statuizione secondo cui all'attrice è stato versato interamente la quota di utile ad essa spettante in relazione all'esercizio del 2015, senza che le competeranno ulteriori dal 01/01/16, nonché c) chiedendo l'accertamento che essa ha diritto di percepire il 25% degli utili a far data dal 01/01/2016.

Si costituivano i convenuti svolgendo ampie difese ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria in arbitrato irrituale.

La causa veniva trattata da vari giudici istruttori e passa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, all'esito di istruttoria meramente documentale.

2. Sulla dedotta nullità del bilancio per violazione dei principi di cui all'art.



2423 co. 2 c.c.

2.1. L'eccezione relativa al deferimento in arbitrato irrituale è infondata con riguardo all'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio per difetto di veridicità (v. primo capo in diritto dell'atto di citazione a pag. 3 ult. cpv e pagine seguenti).

Il Giudice aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20674/2016 secondo cui *“non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.”*

Detto principio, pronunciato in relazione ad una società, deve ritenersi applicabile anche ad un'associazione professionale.

2.2.

Le doglianze formulate dall'attrice in relazione al bilancio approvato sono infondate. È opportuno riportare in carattere corsivo i singoli rilievi critici mossi dall'attrice e prendere quindi posizione sugli stessi.

Dalla disamina dell'approvato bilancio al 31.12.2015 dell'associazione professionale “Petrucci & Partners” in liquidazione si evince come siano state incluse delle voci di debito tra le passività dello stato patrimoniale e delle voci di costo nel conto economico che non hanno alcuna inerenza e/o attinenza con l'attività dell'associazione, tantomeno con quella svolta a far data dal 11.04.2014, ossia a seguito della messa in liquidazione; nello specifico:



a) Stato Patrimoniale

- mastrino contabile 390: "Debiti verso fornitori"

sottoconto 3901010: "Fornitori di beni e servizi entro es. succ.":

*sottoconto 00001451 - Autostrade per l'Italia Spa: euro **14,60**;*

*sottoconto 00008484 - Telepass Spa: euro **1,26**.*

Non essendoci autovetture in proprietà dell'associazione professionale "Petrucci & Partners", come emerge dalla voce di bilancio "immobilizzazioni", l'inserimento di tali importi a debito nello stato patrimoniale (pari ad euro 14,60 ed ad euro 1,26) per il pedaggio autostradale e per il Telepass non sono ammissibili, stante la rilevata non pertinenza, dovendo conseguentemente considerarsi il bilancio approvato non corretto ed inveritiero e, quindi, affetto da vizi di nullità e/o annullabilità.

Parte convenuta ha confermato l'assenza di autovetture in proprietà, ma ha rilevato che l'associazione disponeva di autovetture a titolo diverso dalla proprietà. Tale allegazione, idonea a fornire adeguata giustificazione per l'inserimento dei costi nel bilancio, non è stata contestata da parte attrice né in sede di prima udienza, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., di talché l'allegazione doveva ritenersi pacifica, senza che incombesse ulteriore onere della prova a carico sulla parte convenuta. Solo nella comparsa conclusionale l'attrice contesta per la prima volta il fatto il doc. 20 della convenuta, attinente ad un contratto di comodato relativo all'autovettura con la quale veniva utilizzato il telepass, ma tale contestazione è tardiva in quanto la circostanza della disponibilità di un'autovettura di terzi da parte dell'associazione professionale era ormai fatto pacifico che esonerava da ulteriore prova. Ne consegue che non sussiste alcun profilo di inveritierità del bilancio.

b) Conto Economico

- mastrino contabile 690 "Costi per servizi":

*sottoconto 690182020 "Consulenza amministrativa": euro **525,00**;*

*sottoconto 6903332 "Pedaggi autostr.aut.non.strum": euro **170,03**;*



sottoconto 7601510 "Quote associative": euro **67,14**;

sottoconto 7601520 "Abbonamenti e pubblicazioni": euro **351,50**.

Anche i costi contabilizzati nel conto economico per la consulenza amministrativa, pari ad euro 525,00, non possono considerarsi pertinenti con l'attività svolta dall'associazione professionale "Petrucci & Partners" in liquidazione. Al riguardo, oltre a non essere state indicate le ragioni che hanno portato a commissionare una siffatta consulenza amministrativa, non viene indicato in quale occasione e chi tra i soci avrebbe conferito il relativo incarico. Trattandosi, quindi, di un costo, non solo mai autorizzato, ma neppure inerente all'attività svolta dall'associazione in liquidazione, lo stesso non poteva essere contabilizzato nell'impugnato bilancio.

Per quanto riguarda la "consulenza amministrativa" per € 525,00, il Giudice osserva che la dicitura del costo nella contabilità è necessariamente sintetica e non deve, né potrebbe, contenere un'esauriente descrizione del rapporto. Parte convenuta ha dimesso quale doc. 13 la parcella emessa dal Geom. Di Tonno a carico dell'Associazione convenuta per tale importo, da cui risulta varia attività nel 2015 in funzione della TARI (tassa sui rifiuti).

Sul punto l'attrice si è limitata a contestare la pertinenza della spesa in quanto non attinente ad attività di ordinaria amministrazione durante la liquidazione. L'assunto è infondato poiché ogni adempimento svolto in funzione del pagamento delle tasse rientra nell'ordinaria amministrazione anche durante la fase di liquidazione.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al costo di € 351,50 per pubblicazioni dell'editore Ipsoa (doc. 14 convenuta). L'acquisto di un codice della riforma tributaria ed il rinnovo di un abbonamento già in essere è senz'altro compatibile con l'attività di liquidazione. Posto che la fattura è emessa a carico dell'associazione professionale, la stessa spesa doveva essere necessariamente contabilizzata. Pertanto, non si pone una questione di pertinenza del costo e così una questione di veridicità del bilancio, ma si potrebbe, in ipotesi, semmai porre una questione di responsabilità del liquidatore, ma questo aspetto esula da questo



processo.

Le voci di *sottoconto 6903332 "Pedaggi autostr.aut.non.strum"*: euro 170,03; e *sottoconto 7601510 "Quote associative"*: euro 67,14; attengono all'uso dell'autovettura e, in merito, vale quanto già osservato sopra per quanto riguarda sia la disponibilità dell'autovettura sia la pertinenza, quantomeno formale, alla contabilità dell'associazione.

Pertanto, le contestazioni in ordine alla veridicità del bilancio, che peraltro di una grandezza di valore evanescente (se non addirittura imbarazzante), sono infondate.

3. Sull'impugnazione della delibera nella parte in cui dalla stessa emerge che la dott.ssa Janes avrebbe già percepito tutte le somme relative al 2015 e che non avrebbe più alcun diritto a partecipare agli utili conseguiti dall'Associazione professionale a partire dal 01.01.2016,

nonché sulla domanda di accertamento del diritto dell'attrice di percepire gli utili nella misura del 25% a decorrere dal 01.01.2016.

Il Giudice rileva che queste questioni non attengono alla veridicità del bilancio, ma a rapporti tra gli associati, per i quali invece trova applicazione l'art. 21 dell'atto costitutivo dello Studio Petrucci e Partners, secondo cui *«qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra uno o più di questi e l'Associazione in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo costitutivo, dello Statuto e di ogni eventuale integrazione e modifica dello stesso, sarà definita, previo esperimento di tentativo di conciliazione da parte del Dr. Maurizio Petrucci (da esaurirsi entro i dieci giorni successivi alla richiesta di una della parti) con arbitrato irrituale ex bono et equo ad opera di un unico arbitro scelto di comune accordo, preferibilmente – e se la fattispecie lo consente – tra gli Associati non coinvolti nella controversia, oppure, in mancanza di volontà concorde entro quindici giorni dall'istanza dell'Associato che avrà dato inizio alla controversia, designato dal Presidente del Tribunale di Bolzano tra i commercialisti iscritti all'albo dell'Ordine di Bolzano»*.



Non vi è dubbio che la questione, se la dott.ssa Janes possa ancora vantare nei confronti dell'associazione competenze in relazione all'esercizio 2015 e poi in relazione quello del 2016, costituisca controversia tra un associato e l'associazione, per la cui soluzione gli associati hanno pattuito il deferimento in arbitrato irrituale, rinunciando di adire l'autorità giudiziaria.

Deve, pertanto, dichiararsi l'improponibilità delle predette domande attoree.

4.

In relazione alla domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si ritiene che non sia integrato l'elemento della colpa grave o del dolo, anche se le domande sono palesemente infondate.

Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.

Il compenso di avvocato viene liquidato nella misura di € 5.500, in base al DM 55/14, tabella n. 2, scaglione di riferimento 26.001-52.000, tenuto conto della fase istruttoria ridotta, del numero e della complessità delle questioni trattate dalle parti, nonché della manifesta infondatezza delle richieste attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

1. rigetta la domanda attorea relativa all'impugnazione del bilancio al 31.12.2015,
2. dichiara, per il resto, improponibile le domande attoree,
 1. condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute a titolo di spese di lite € 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrente.

Bolzano, 03.07.20

Il Giudice

Alex Tarneller

(firma digitale)

